



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

P.zza C. Battisti, 1 – 38087 SELLA GIUDICARIE (TN)

Tel. 0465.901023 – Cod. fiscale e partita I.V.A. 02401900226 pec:

comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it

sito internet: www.comunesellagiudicarie.tn.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE per la copertura di spese di gestione sostenute nell'anno 2022 a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, (art. 1, comma 65^{ter}, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

CODICE CAR 33405

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI, PROVENIENZA DELLE RISORSE E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 113 di data 22 ottobre 2025 e n. 119 di data 5 novembre 2025, il Comune di Sella Giudicarie promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. L'intervento previsto dal presente bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale nell'anno 2022.
3. Il presente bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo regolamento.
4. L'intervento previsto dal presente bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all'art. 1, comma 65^{ter}, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con il D.P.C.M. 24 settembre 2020.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento previsto dal presente bando le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - a) si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 18 aprile 2005 ¹;
 - b) svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Sella Giudicarie, un'attività commerciale, oppure un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla legge-quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443 nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B (classificazione 2007/2022);

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale), non superiore a 2 milioni di euro – si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale), non superiore a 10 milioni di euro.

- c) siano regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
 - d) non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - e) siano titolari di partita I.V.A.;
 - f) siano in regola con la normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva per consentire l'erogazione;
 - g) siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi art. 5 del presente bando);
 - h) non siano sottoposte a sanzioni interdittive che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e che non sussistano impedimenti ad ottenere contributi pubblici derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza o da condanne penali, da altre disposizioni o dal Codice antimafia, o ai sensi del comma 1*bis* dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - i) rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - j) dimostrino gli altri requisiti indicati nel fac-simile di domanda e di dichiarazioni ai fini di ottenere la concessione di cui all'allegato A al presente bando e forniscano correttamente le informazioni richieste.
2. L'esercizio a titolo principale o secondario di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.
 3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di commercio.
 4. La scelta dei settori e dei codici statistici richiamati risulta coerente con le specificità ed i bisogni del territorio comunale. Il Comune di Sella Giudicarie ha ritenuto infatti di conformare il presente bando alle caratteristiche della propria realtà economica locale, sia in termini di attività ammissibili, sia nella definizione dei criteri per l'assegnazione degli aiuti (contributi).
 5. È ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa, ma le spese di gestione possono riguardare tutte le attività ammesse a contributo.
 6. Non saranno ammessi a contributo i soggetti che abbiano presentato istanza di ammissione a contributi a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all'art. 1, comma 65*ter*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presso altri Comuni.

ARTICOLO 3 – NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione sostenute dall'impresa per l'attività commerciale o artigianale come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel territorio del Comune di Sella Giudicarie nel corso dell'esercizio 2022.
2. Costituiscono spese di gestione ristorabili gli esborsi **sostenuti durante l'anno 2022**, secondo quanto sotto specificato al punto 3, con riferimento all'attività svolta nel territorio del Comune di Sella Giudicarie per far fronte alle seguenti voci di costo:

- locazioni immobiliari/canoni per l'esercizio dell'attività dell'impresa;
- utenze/energia/telefono/riscaldamento;
- noleggio attrezzature;
- consulenze;
- pulizie;
- altre spese riconoscibili e documentabili, riferite alla sola gestione ordinaria (quindi ad esempio per l'acquisto di beni di consumo e servizi correnti, con esclusione delle spese relative al personale dipendente).

3. Le spese di cui è richiesto il ristoro devono avere le seguenti caratteristiche:

- in generale sono ammesse a contributo solo spese dimostrate con regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) emesse nell'anno 2022, pagate nell'anno 2022, intestate al beneficiario e per le quali sia prodotta documentazione dalla quale risulti che effettivamente la spesa è stata pagata;
- per le locazioni per le quali non è prevista fattura, sono ammesse a contributo soltanto le spese per canoni con pagamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, per i quali sia prodotta documentazione dalla quale risulti che effettivamente la spesa è stata pagata al beneficiario.

Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente versata.

Non possono essere oggetto di contributo spese affrontate per le quali il Comune abbia già dato sostegno economico in base ad altra iniziativa.

Le spese di cui trattasi non devono risultare ristrate da altri finanziamenti pubblici o privati.

ARTICOLO 4 – DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione risulta essere pari ad Euro 32.850,00.
2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto. L'aliquota del contributo rispetto alla spesa ammessa è pari al 30% delle spese di gestione riconoscibili, salvo quanto previsto dai successivi commi. L'importo massimo di contribuzione per impresa è stabilito, assolti i vincoli in materia di aiuti di stato, in misura pari ad Euro 500,00 per impresa, raddoppiato, e pari pertanto ad Euro 1.000,00, per le imprese che svolgono, anche a titolo secondario, un'attività rientrante nei settori corrispondenti ai codici ATECO n. 55 (alloggio) o n. 56 (attività dei servizi di ristorazione) **Il contributo non copre l'imposta sul valore aggiunto, anche se indetraibile.**
3. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti, risulti inferiore rispetto all'importo stanziato di cui al comma 1, la percentuale di contributo concesso rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, saranno proporzionalmente incrementati per ciascuna domanda fino all'esaurimento delle risorse utilizzabili, ma comunque in misura non superiore al totale delle spese sostenute.
4. Qualora l'importo complessivo del contributo concedibile alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti, risulti, per contro, superiore rispetto all'importo stanziato di cui al comma 1, la percentuale di contributo concesso rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, saranno ridotte proporzionalmente per ciascuna domanda fino a raggiungere il limite delle risorse disponibili ed utilizzabili.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*". È esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.
2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2017. Il Comune di Sella Giudicarie assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 - art. 6, comma 6, tenuto conto del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria.
3. I regimi "*de minimis*" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il regolamento (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di Euro 200.000,00 concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento"; la Commissione europea sottolinea che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "*tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica*". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "*de minimis*", ai fini del calcolo del massimale ed in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione; ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e

in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "*de minimis*", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente bando, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il responsabile del procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare l'ammissibilità a seguito della riscontrata regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - avvenuta presentazione entro i termini di scadenza;
 - presenza della domanda redatta in conformità all'allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di copia di un documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o del legale rappresentante in caso di società.
2. Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il responsabile del procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile e delle irricevibili/inammissibili.
3. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese, la cui istanza sia risultata ammissibile, sia superiore o inferiore ai fondi stanziati, il responsabile del procedimento determina l'importo liquidabile per ciascuna istanza ammissibile, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 4.

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo,
entro le ore 12,00 del giorno 18 novembre 2025.
2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo il modello allegato A al presente bando, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo e regolarmente sottoscritta da parte del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o con firma olografa. Essa dovrà essere corredata di:
 - copie delle fatture e delle ricevute relative alle spese sostenute per spese di gestione come sopra indicato, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati o delle prestazioni ottenute, nonché la partita I.V.A. del destinatario;
 - documenti che comprovano che le spese sono state effettivamente sostenute e pagate, quali atti di quietanza; a tal fine le spese possono essere attestate mediante l'annotazione

in fattura o nel documento probatorio da parte del percettore delle somme; in mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati o comunque documenti inequivocabili, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati;

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o del legale rappresentante in caso di società.
3. La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sopra, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- a mano, recandosi di persona presso gli uffici comunali in orario di apertura;
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune di Sella Giudicarie: comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it.
4. Saranno ritenute irricevibili le domande:
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione delle stesse;
 - pervenute oltre il termine sopra indicato;
 - non redatte secondo il modello A allegato al presente bando;
 - pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate.
5. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.
6. E' ammissibile una sola richiesta di contributo per ciascuna partita I.V.A., non cumulabile per più attività. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà integralmente quella precedentemente inviata.
7. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione comunale nelle forme di cui sopra.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dal Comune, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili ai sensi della disciplina degli aiuti “*de minimis*” di cui all'art. 5.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e cioè:
- a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo in tutte le fatture ed in tutti i pagamenti relativi all'intervento (per i documenti antecedenti alla data di ricevimento della comunicazione del CUP da parte del Comune o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale ove necessario è ammessa la

riconciliazione riportando tale codice con aggiunta manuale ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario);

- ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- a rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- a conservare nel fascicolo dell'operazione l'originale della domanda, che sia stata inoltrata con posta elettronica, con la marca da bollo utilizzata;
- a produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- a rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, per verifiche.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni saranno approvati con determinazione del Segretario comunale pubblicata sul sito del Comune al link <https://www.comune.sellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione>.
2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice Unico di Progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente avviso ed i relativi allegati (allegato A e allegato B), sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, Sezione Amministrazione trasparente.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste al Comune di Sella Giudicarie all'indirizzo pec comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it, oppure telefonando al numero 0465.901023.
3. Il responsabile del procedimento è individuato nel Segretario comunale dott.ssa Lara Fioroni.

4. In osservanza dell'art. 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Sella Giudicarie.
5. La determinazione che sarà adottata a conclusione del procedimento di concessione dei contributi di cui al presente bando potrà essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento potranno essere oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi nell'ambito dell'intervento.

ARTICOLO 13 – REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.
3. Il diritto al contributo decade quando, prima dell'effettivo pagamento del contributo stesso, si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa beneficiaria;
 - messa in liquidazione del beneficiario;
 - cessazione dell'attività del beneficiario;
 - cancellazione del beneficiario dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 14 – TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, avente per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali saranno raccolti dal servizio segreteria e dal servizio finanziario del Comune di Sella Giudicarie esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Sella Giudicarie, con sede a Sella Giudicarie (Tn), in Piazza C.Battisti, n. 1, e-mail comune@comune.sellagiudicarie.tn.it, PEC comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it, sito internet www.comunesellagiudicarie.tn.it, telefono +39 0465901023.

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, in Via Torre Verde, n. 23, e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it, telefono +39 04611920717.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali saranno raccolti e trattati ai sensi della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, consistente nella gestione del bando la concessione a favore delle attività economiche di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.

Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati possono essere oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati possono essere oggetto di trasferimento all'estero (attenzione: la pubblicazione su internet equivale a diffusione all'estero).

I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del servizio segreteria e del servizio finanziario, ed eventualmente degli uffici (uffici area tecnico- patrimonio) ai quali possono essere richiesti accertamenti tecnici.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione dei contributi.

Non fornire i dati comporta l'impossibilità di ammettere gli aspiranti alla procedura di cui al presente bando.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

ARTICOLO 16 – ALLEGATI

Allegato A – Domanda di ammissione al contributo

Allegato B – Codici ATECO delle attività ammesse a contributo

Sella Giudicarie, 6 novembre 2025

La Segretaria Comunale – Dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)